



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. **4003** del **21 GIU. 1988**

Presidente	Carlo	Bernini
V. Presidente	Umberto	Carraro
Assessori	Pierantonio	Belcaro
	Antonio	Bogoni
	Aldo	Bottin
	Giancarlo	Brunetto
	Giorgio	Carollo
	Camillo	Cimenti
	Maurizio	Creuso
	Mirko	Marzaro
	Jacopo	Panozzo
	Amalia	Sartori
	Giulio	Veronese
Segretario	Secondo	Favara



OGGETTO: Apertura di un "Centro commerciale" con una superficie di vendita di mq. 2.271 in Comune di Castelfranco Veneto (TV) Soc. Coop. Emilia-Veneto Coop. a.r.l. Nulla-osta.

Assiste il Segretario generale della programmazione

Rocco Rescigno

## LA GIUNTA REGIONALE



- Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;
- Visti i "Criteri regionali di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita" approvati dal Consiglio Regionale in data 15 marzo 1979;
- Visto il provvedimento del Consiglio Regionale n. 1080 del 6 dicembre 1984;
- Viste le domande presentate dalla Cooperativa Emilia-Veneto Soc. Coop. a.r.l. - codice fiscale 00779480375 - al Comune di Castelfranco Veneto in data 31 luglio 1987 e in data 11 febbraio 1988, intese ad ottenere l'autorizzazione amministrativa per l'apertura di un "Centro commerciale" destinato alla vendita di prodotti compresi nella tabella VIII, nella tabella XII ed altre tabelle per esercizi specializzati di cui al D.M. 30 agosto 1971 e al D.M. 28 aprile 1976, per una superficie complessiva di mq. 2.271 di cui mq. 1.476 già autorizzati per tabella VIII;
- Vista la documentazione trasmessa dal Comune in allegato alla domanda medesima e quella inviata successivamente;
- Visto il "Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita" del Comune di Castelfranco Veneto, adottato l'11 aprile 1984 e approvato l'11 giugno 1984;
- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per il Commercio nella seduta del 15 febbraio 1988;
- Visto il Piano regolatore generale adottato il 19 dicembre 1986 e approvato il 2 aprile 1987;
- Sentita la Commissione Regionale per il Commercio che ha dato il proprio parere favorevole in data 30 maggio 1988;

- Ritenuto di far proprio l'allegato parere della Commissione Regionale per il Commercio, nonché le considerazioni e le valutazioni di ordine tecnico che lo hanno informato;
- Udito il relatore Assessore Aldo Bottin, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

## D E L I B E R A

1 - di concedere, per i motivi sopra descritti, il nulla-osta per l'apertura, in Comune di Castelfranco Veneto, di un "Centro commerciale" formato da:

- un esercizio di "medio dettaglio ampliato" destinato alla vendita di prodotti compresi nella tabella VIII con una superficie di vendita di mq. 1.476 (già autorizzato);

- un esercizio di "medio dettaglio" destinato alla vendita di prodotti compresi nella tabella XII (tutte le categorie), con una superficie di vendita di mq. 600;

- un insieme di esercizi specializzati, di tipo tradizionale, di generi di largo e generale consumo e non, con una superficie di vendita complessiva di mq. 195;

2 - di subordinare detto nulla-osta, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la superficie complessiva di vendita delle strutture descritte non potrà superare, nel complesso, i mq. 2.271, fatta salva l'applicazione del punto 1 dell'8° comma dell'art. 23 dei "Criteri regionali di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita";

b) ai sensi dell'art. 28 del Provvedimento del Consiglio regionale del 6 dicembre 1984, n. 1080, tutte le strutture del centro dovranno essere attivate entro 12 mesi dalla data di trasmissione al Sindaco della deliberazione della Giunta regionale di concessione del nulla-osta;

- c) la ditta richiedente dovrà comunicare - per il tramite del Sindaco ed entro 90 giorni dalla trasmissione al Comune della copia della deliberazione della Giunta Regionale di concessione del nulla-osta, pena la decadenza del nulla-osta stesso - l'accettazione delle prescrizioni di cui alla lettera b);
- d) la superficie di area libera e di parcheggio disponibile per il "Centro commerciale" non deve essere inferiore a quella minima prevista all'art. 27 dei "Criteri regionali" per i "Centri commerciali";
- 3 - di stabilire che dalla disponibilità del piano commerciale venga sottratta per intero la superficie non ancora autorizzata.
- 4 - di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
(Dott. Secondo Favara)

(FIRMATO)

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo Bernini)



03 AGO. 1988

PER COPIA CONFORME

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Favara", written over the text "PER COPIA CONFORME".

PROT. N. **8086** REG. N. **6716**

LA COMMISSIONE DI CONTROLLO  
SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

NELLA SEDUTA DEL **13 LUG. 1988**

PRENDE ATTO

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE



**REGIONE del VENETO**  
Pervenuta  
il **19 LUG. 1988**  
alla  
**SEGRETERIA GIUNTA**

DIPARTIMENTO FINANZE TRIBUTI E RAGIONERIA

Visto e assunto l'impegno di \_\_\_\_\_ sul cap. \_\_\_\_\_  C del bilancio di previsione per  
 R  
l'esercizio 19\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72)

IL COORDINATORE

Venezia, \_\_\_\_\_

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE**

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e viene trasmessa in data odierna alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto.

Venezia, \_\_\_\_\_ **- 7 LUG. 1988**



IL SEGRETARIO  
**Dot. Franco Denti**



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1963, n. 62 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Venezia, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE COMMERCIO

---o0o---

Seduta del 30 maggio 1988

Parere n. 23/1988

	ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE	
	numero	in data
	4003	21 GIU 1988
	IL SEGRETARIO	



OGGETTO: Apertura di un "Centro commerciale" con una superficie di vendita di mq. 2.271 in Comune di Castelfranco Veneto (TV). Soc. Coop. Emilia-Veneto Coop. a.r.l.-

LA COMMISSIONE REGIONALE COMMERCIO

- Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;
- Visti i "Criteri regionali di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita" approvati dal Consiglio Regionale in data 15 marzo 1979;
- Visto il provvedimento del Consiglio Regionale n. 1080 del 6 dicembre 1984;
- Viste le domande presentate dalla Cooperativa Emilia-Veneto Soc. Coop. a.r.l. - codice fiscale 00779480375 - al Comune di Castelfranco Veneto in data 31 luglio 1987 e in data 11 febbraio 1988, intese ad ottenere l'autorizzazione amministrativa per l'apertura di un "Centro commerciale" destinato alla vendita di prodotti compresi nella tabella VIII, nella tabella XII ed altre tabelle per esercizi specializzati di cui al D.M. 30 agosto 1971 e al D.M. 28 aprile 1976, per una superficie complessiva di mq. 2.271 di cui mq. 1.476 già autorizzati per tabella VIII;
- Vista la documentazione trasmessa dal Comune in allegato alla domanda medesima e quella inviata successivamente;
- Visto il "Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita" del Comune di Castelfranco Veneto, adottato l'11 aprile 1984 e approvato l'11 giugno 1984;
- Visti i risultati dell'istruttoria effettuata dagli Uffici regionali e

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE	
numero	in data
4003	21 GIU. 1988
IL SEGRETARIO	



l'ulteriore documentazione acquisita;

- Preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Comunale per il Commercio nella seduta del 15 febbraio 1988;
- Visto il Piano regolatore generale adottato il 19 dicembre 1986 e approvato il 2 aprile 1987;

Considerato:

- che la richiesta si identifica con un centro commerciale al dettaglio per il quale è applicabile il 1° comma dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
- che comunque nessuno degli esercizi facenti parte del centro ha una superficie di vendita superiore a mq. 1.500;
- che la struttura del centro commerciale è la seguente:

	Tabelle	Superfici di vendita	
		Già autorizzate	Richieste
1 - Supermercato alimentare	VIII	mq. 1.476	mq. 1.476
2 - Esercizio di medio dettaglio	XII	--	mq. 600
3 - Negozi tradizionali specializzati	IX-XI-XIV	---	mq. 195
<b>Totale</b>		mq. 1.476	mq. 2.271


4 - Altre attività non commerciali:

Bar, lavasecco, tacco rapido	mq. 180
Uffici e servizi per i soci e dipendenti al 1° piano	mq. 436
Servizi, magazzini, galleria ecc. al piano terra	mq. 2.692
<b>Totale</b>	mq. 3.308

Superfici:

Superficie di vendita completa	4003	21 GIU. 1988	mq. 2.271
Superficie a servizi			mq. 3.308
Superficie commerciale			mq. 5.579

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
numero 4003 in data 21 GIU. 1988  
IL SEGRETARIO



- che per quanto riguarda l'esercizio con tabella VIII, peraltro già concesso dal Comune, esso va ricondotto alla tipologia del medio dettaglio ampliato che, ai sensi dell'art. 15 dei "Criteri regionali", è destinato alla vendita di prodotti di largo e generale consumo e può avere una superficie superiore a mq. 1.000 in quanto rispetta le seguenti condizioni:  
"L'esercizio ha, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, una localizzazione che tende alla ristrutturazione e all'arricchimento della rete distributiva in atto in un insediamento esistente, contribuendo alla sua rivitalizzazione funzionale secondo un progetto che non comporta un degrado del tessuto morfologico ed edilizio";
- che per gli esercizi non ancora autorizzati non è necessario verificare gli indici strutturali come stabilito all'art. 17 dei citati "Criteri regionali" in quanto autorizzabili dal Comune, se presi singolarmente, con una parziale eccezione per la Tabella XII; infatti:
  - per il punto di vendita da autorizzare per la Tabella IX vi è nel piano comunale una sufficiente disponibilità di superficie;
  - gli esercizi rispettivamente con tabella XI e tabella XIV sono autorizzabili dal Comune in quanto si tratta di generi non continguentati;
  - l'esercizio con tabella XII sarebbe autorizzabile dal Comune in quanto si tratta di generi ugualmente non di largo e generale consumo, ma con un limite massimo, imposto dal piano, di mq. 300 di superficie per singolo esercizio;
- che quindi, per quest'ultimo esercizio-richiesto con una superficie di mq. 600 - è necessario fare ricorso alla facoltà di deroga prevista al 2° comma dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, come stabilito anche dal penultimo comma dell'art. 23 dei "Criteri regionali";
- che, di conseguenza, la valutazione per la concessione del nulla-osta è da riferire agli aspetti territoriali, per gli effetti negativi

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE	
numero	in data
4003	21 GIU. 1988
IL SEGRETARIO	



eventualmente derivanti dall'aggregazione in un unico complesso degli esercizi di cui si tratta;

- che dal punto di vista territoriale non sono prevedibili, in relazione all'insediamento di cui si tratta, effetti di congestione e di attrazione eccessiva;
- che la disponibilità di area libera, di parcheggio e viabilità è superiore a quella prevista all'art. 21 dei più volte citati "Criteri regionali";
- che la disponibilità di aree libere, a verde e a parcheggio è stata regolata da una apposita convenzione stipulata con il Comune, riguardante l'intera area circostante, nella quale troveranno sede altri insediamenti a carattere pubblico, (culturale, religioso e di svago);
- che il piano di lottizzazione approvato prevede una nuova strada con altri parcheggi, aree a verde attrezzato ecc.;
- che, di conseguenza, il punto di vendita risulta dotato di un adeguato livello di accessibilità e non appare, per scelta ubicazionale, disponibilità di aree destinate al parcheggio, sistemazione degli accessi e delle uscite, tale da causare oneri, sotto questo profilo, a carico della collettività;
- che lo strumento urbanistico individua la zona come area destinata ad attrezzature, infrastrutture e impianti pubblici e di uso pubblico con la possibilità di realizzare specificatamente anche un "centro commerciale";
- dopo ampia ed esauriente discussione, all'unanimità dei presenti

D E C I D E

- 1 - di esprimere parere favorevole, per i motivi sopra descritti, in ordine alla concessione del nulla-osta per l'apertura, in Comune di Castelfranco Veneto, di un "Centro commerciale" formato da:
  - un esercizio di "medio dettaglio ampliato" destinato alla vendita di prodotti compresi nella tabella VIII con una superficie di vendita di mq. 1.476 (già autorizzato);
  - un esercizio di "medio dettaglio" destinato alla vendita di prodotti



compresi nella tabella XII (tutte le categorie), con una superficie di vendita di mq. 600;

- un insieme di esercizi specializzati, di tipo tradizionale, di generi di largo e generale consumo e non, con una superficie di vendita complessiva di mq. 195;
- 2 - di suggerire alla Giunta Regionale di inserire, nel concedere il nulla-osta, le seguenti prescrizioni:
- a) la superficie complessiva di vendita delle strutture descritte non potrà superare, nel complesso, i mq. 2.271, fatta salva l'applicazione del punto 1 dell'8° comma dell'art. 23 dei "Criteri regionali di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita";
  - b) ai sensi dell'art. 28 del Provvedimento del Consiglio regionale del 6 dicembre 1984, n. 1080, tutte le strutture del centro dovranno essere attivate entro 12 mesi dalla data di trasmissione al Sindaco della deliberazione della Giunta regionale di concessione del nulla-osta;
  - c) la ditta richiedente dovrà comunicare - per il tramite del Sindaco ed entro 90 giorni dalla trasmissione al Comune della copia della deliberazione della Giunta Regionale di concessione del nulla-osta, pena la decadenza del nulla-osta stesso - l'accettazione delle prescrizioni di cui alla lettera b);
- 3 - di suggerire che la Giunta Regionale, in sede di concessione del nulla-osta, stabilisca che dalla disponibilità del piano commerciale, venga sottratta per intero la superficie non ancora autorizzata.

**Firmato**

IL SEGRETARIO  
(Arch. Sergio Lucianetti)

IL PRESIDENTE  
(Assessore Aldo Bottin)



13 GIU. 1988

per copia conforme



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

n. **6513** del **- 6 OTT. 1988**

OGGETTO:

Modifica della deliberazione della  
Giunta Regionale n. 4003 del 21  
giugno 1988 relativa alla apertura  
di un "Centro Commerciale" in  
Comune di Castelfranco Veneto (TV)

Assiste il Segretario generale  
della programmazione

Presidente	Carlo	Bernini
V. Presidente	Umberto	Carraro
Assessori	Pierantonio	Belcaro
	Antonio	Bogeni
	Aldo	Bottin
	Giancarlo	Brunetto
	Giorgio	Carollo
	Camillo	Cimenti
	Maurizio	Creuso
	Mirko	Marzaro
	Jacopo	Panozzo
	Amalia	Sartori
	Giulio	Veronese
	Secondo	Favara
	Rocco	Rescigno



## LA GIUNTA REGIONALE

- Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;
- Visti i "Criteri regionali di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita" approvati dal Consiglio regionale in data 15 marzo 1979;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 4003 del 21 giugno 1988, divenuta esecutiva il 13 luglio 1988 con la quale è stato concesso il nulla-osta per l'apertura di un "Centro commerciale" con una superficie di vendita di mq. 2.271 in Comune di Castelfranco Veneto di cui mq. 195 per l'apertura di 3 esercizi specializzati;
- Visto il Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita del Comune di Castelfranco Veneto, adottato il 19 dicembre 1984, approvato e reso esecutivo il 31 maggio 1987;
- Vista la richiesta del Comune di Castelfranco, pervenuta via telefax il 9 settembre 1988 con la quale viene chiesto una deroga sulle superficie minime delle tabelle IX-XI-XIV previste dalla normativa del Piano comunale;
- Sentita la Commissione regionale per il Commercio che ha dato il proprio parere favorevole in data 12 settembre 1988;
- Ritenuto di far proprio all'allegato parere della Commissione Regionale per il Commercio, nonchè le considerazioni e le valutazioni in ordine tecnico che lo hanno informato;
- Udito il relatore Assessore Aldo Bottin, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

**DELIBERA**

1 - di modificare, per i motivi sopra descritti, la deliberazione della Giunta Regionale n. 4003 del 21 giugno 1988, mediante la sostituzione dell'ultima parte del punto 1) con il seguente testo:

- un insieme di esercizi specializzati, di tipo tradizionale di generi di largo e generale consumo e non, con una superficie di vendita complessiva di mq. 195; per tali esercizi le autorizzazioni amministrative potranno essere rilasciate anche in deroga, rispetto alle norme sulla superficie minima fissate del piano commerciale di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;

2 - di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

**IL SEGRETARIO**  
(Dott. Secondo Favara) (FIRMATO)

**IL PRESIDENTE**  
(Prof. Carlo Bernini)



16 NOV. 1988

PER COPIA CONFORME

REGIONE DEL VENETO

COMMISSIONE REGIONALE COMMERCIO



-----o0o

	ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE	
	numero	In data
	6513	- 6 OTT. 1988
	IL SEGRETARIO	

Seduta del 12 settembre 1988

Parere n. 77/1988

OGGETTO: Modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 4003 del 21 giugno 1988 relativa alla apertura di un "Centro Commerciale" in Comune di Castelfranco Veneto (TV) -

LA COMMISSIONE REGIONALE COMMERCIO

- Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;
- Visti i "Criteri regionali di programmazione attinenti alle grandi strutture di vendita" approvati dal Consiglio regionale in data 15 marzo 1979;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 4003 del 21 giugno 1988, divenuta esecutiva il 13 luglio 1988 con la quale è stato concesso il nulla-osta per l'apertura di un "Centro commerciale" con una superficie di vendita di mq. 2.271 in Comune di Castelfranco Veneto di cui mq. 195 per l'apertura di 3 esercizi specializzati;
- Visto il Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita del Comune di Castelfranco Veneto, adottato il 19 dicembre 1984, approvato e reso esecutivo il 31 maggio 1987;
- Vista la richiesta del Comune di Castelfranco, pervenuta via telefax il 9 settembre 1988 con la quale viene chiesto una deroga sulle superficie minime delle tabelle IX-XI-XIV previste dalla normativa del Piano comunale;


Considerato

- che il Centro commerciale di cui si tratta è stato programmato, per

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE**  
 numero                      in data

6513                      - 6 OTT 1988

IL SEGRETARIO



alcuni esercizi tradizionali di completamento della struttura, con le seguenti superfici:

esercizio con tabella IX	mq.	90.=
"      "      "      XI	mq.	65.=
"      "      "      XIV	mq.	40.=
(bigiotteria, chincaglieria, giornali, riviste)	-----	
Superficie	mq.	195.=

- che la normativa al "Piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita" del Comune di Castelfranco Veneto, stabilisce, per le tabelle menzionate, le seguenti superfici minime:

tabella IX	mq.	100.=
tabella XI	mq.	60.=
tabella XIV bigiotteria e chincaglieria	mq.	40.=
giornali e riviste	mq.	25.=
	-----	
Superficie	mq.	225.=

- che è possibile fare ricorso alla deroga delle superfici minime, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e ai sensi del penultimo comma dell'art. 23 dei "Criteri regionali";

Dopo ampia ed esauriente discussione, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 27 giugno 1986

Presenti e votanti:        15  
 favorevoli:                14  
 contrari:                    nessuno  
 astenuti:                    1 (Feriani)

**D E C I D E**

- di esprimere parere favorevole, per i motivi sopra descritti, alla modifica della deliberazione della Giunta Regionale n. 4003 del 21 giugno 1988, mediante la sostituzione dell'ultima parte del punto 1) con il seguente testo:

- un insieme di esercizi specializzati, di tipo tradizionale di generi



di largo e generale consumo e non, con una superficie di vendita complessiva di mq. 195; per tali esercizi le autorizzazioni amministrative potranno essere rilasciate anche in deroga, rispetto alle norme sulla superficie minima fissate del piano commerciale di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

IL SEGRETARIO  
(Arch. Sergio Lucianetti)

**Firmato**

IL PRESIDENTE  
(Assessore Aldo Bottin)

20 SET. 1988



GIUNTA REGIONALE VENETO SEGRETARIA	<b>ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE</b>	
	numero	in data
	6513	- 6 OTT 1988
	IL SEGRETARIO	

per copia conforme

PROT. N. *12191* REG. N. *10185*

LA COMMISSIONE DI CONTROLLO  
SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL

PRENDE ATTO *26 OTT 1988*

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE

*[Handwritten signature]*



DIPARTIMENTO FINANZE TRIBUTI E RAGIONERIA

Visto e assunto l'impegno di \_\_\_\_\_ sul cap. \_\_\_\_\_  C del bilancio di previsione per  
 R  
l'esercizio 19\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72)

IL COORDINATORE

Venezia, \_\_\_\_\_

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme all'originale e viene trasmessa in data odierna alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto.

Venezia, *19 OTT 1988*  
IL SEGRETARIO  
**Dott. Franco Denti**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio \_\_\_\_\_ n. 62 con nota n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Venezia, \_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO